

**Aggiornamento del modello e delle istruzioni Redditi SC/2021
(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 29 gennaio 2021)**

18 novembre 2021

- a) alla pagina 209 delle istruzioni, nel paragrafo “25.2 SEZIONE I - CREDITI DI IMPOSTA”, dopo il secondo capoverso, è aggiunto il seguente: “Nella presente sezione va indicato dai soggetti con periodo d’imposta in corso nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 che chiude prima del 31 dicembre 2021 (soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, istituito dall’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, utilizzando il codice credito “M1”. In relazione al suddetto credito d’imposta, nella presente sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito spettante relativo alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto, ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. Il credito spettante è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia, indicando il codice tributo “6951””;
- b) alla pagina 210 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 4, 5 6 e 7, dopo le parole “e “I2” Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni-investitori” sono aggiunte le seguenti parole: “e “M1” Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 2021”;
- in corrispondenza del rigo RU7, colonne 4 e 5, le parole “e “I2”” sono sostituite dalle seguenti parole: “, “I2” e “M1””;

- c) alla pagina 277 delle istruzioni, nella “Tabella codici crediti d’imposta” è inserito dopo il codice credito “L9” il seguente codice: credito “Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 2021”, codice “M1”, sezione “I”.

23 settembre 2021

- a) alla pagina 160 delle istruzioni, nella “Tabella codici zone agevolate” è inserita una riga con i seguenti valori: “62” nella colonna “Codice zona”, “Genova” nella colonna “Zona agevolata”, “Z161” nella colonna “Codice tributo”.

14 luglio 2021

- a) alla pagina 76 delle istruzioni, al primo capoverso, le parole “l’1,90 per cento” sono sostituite con le parole “il limite previsto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 209 del 2002”; al secondo capoverso, le parole “dell’1,90 per cento delle predette riserve” sono sostituite con le parole “suddetto delle riserve matematiche”.

8 giugno 2021

- a) nel modello, nel quadro RX, nel rigo RX8, la colonna 6 è eliminata;
- b) alla pagina 82 delle istruzioni, nel paragrafo 8.18, nel quarto capoverso, le parole “al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “al 31 dicembre 2018”; nell’ultimo capoverso, le parole “al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “al 31 dicembre 2018”;
- c) alla pagina 84 delle istruzioni, al quart’ultimo capoverso le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1858”; all’ultimo capoverso le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1857”;
- d) alla pagina 85 delle istruzioni, nel paragrafo “8.20”, all’ultimo periodo dell’ultimo capoverso, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1859”.

- a) nel modello, nel quadro RS, nel rigo RS87D, la colonna 2 è eliminata;
- b) nel modello, nel quadro RU, nel rigo RU130, la colonna 4 denominata “Soggetti con ricavi <5 mln” è sostituita da una casella da barrare avente la medesima numerazione e denominazione;
- c) alla pagina 18 delle istruzioni, al terzo capoverso, la parola “2021” è sostituita con la parola “2020”;
- d) alla pagina 76 delle istruzioni, al primo capoverso, terzo periodo, la parola “2019” è sostituita con la parola “2020”;
- e) alla pagina 79 delle istruzioni, nel paragrafo “8.15”, al primo capoverso, la parola “2019”, è sostituita con la parola “2020”;
- f) alla pagina 89 delle istruzioni, all’ultimo capoverso, primo alinea, la parola “2019” è sostituita con la parola “2020”;
- g) alla pagina 95 delle istruzioni, al secondo capoverso, quarto alinea, le parole “di colonna 2” sono sostituite con le parole “di colonna 3”;
- h) alle pagine 96, 104, 105, 126, 128 e 147 le parole “legge 30 dicembre 2021, n. 178” sono sostituite con le parole “legge 30 dicembre 2020, n. 178” ovunque ricorrano;
- i) alla pagina 98 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo TN14, le parole “colonna 3” sono sostituite con le parole “colonna 2”;
- j) alla pagina 139 delle istruzioni, al penultimo capoverso, il punto elenco numero “11” è sostituito con il seguente: “**11** - ipotesi di cui alla **lett. I)**: società che per il quinquennio precedente risultano congrue e coerenti ai fini degli Studi di settore ovvero che, a seguito dell’applicazione degli ISA, conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato, per i singoli periodi d’imposta, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dell’art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l’accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) della medesima norma;”;
- k) alla pagina 170 delle istruzioni, il terzo capoverso, è sostituito dal seguente: “In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 si applicano i limiti previsti dal comma 576bis.”;
- l) alla pagina 172 delle istruzioni, nel paragrafo “17.45”, le parole “, nella “Attenzione” di pagina 106” sono eliminate;

- m) alla pagina 261, il terzultimo capoverso è sostituito dal seguente: “In deroga al comma 577, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 577-bis.”;
- n) alla pagina 262 delle istruzioni, in corrispondenza del paragrafo “INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021”, ultimo capoverso, primo alinea, nel primo periodo le parole “colonna 1, 2, 3 e 4” sono sostituite con le parole “colonne 1, 2, 3 e 4”, nel secondo periodo, le parole “La casella 3” sono sostituite con le parole “La casella 4”; in corrispondenza del paragrafo “VUOTO A RENDERE”, secondo capoverso, dopo le parole “Credito d’imposta per” sono aggiunte le parole “il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi”.